

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



REGIONE SICILIANA  
Assessorato delle Autonomie Locali  
e della Funzione Pubblica  
Dipartimento delle Autonomie Locali

P.G. n. 19237 del 31/08/11

Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 25216 / 165.11.11 del 3 AGO. 2011 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Assessorato Reg.le delle Autonomie Locali e della funzione Pubblica
31 AGO 2011
Dipartimento delle Autonomie Locali

Assessorato Regionale Autonomie Locali e  
Funzione Pubblica  
Dipartimento Autonomie Locali  
Servizio 2- Assetto organizzativo e funzionale  
degli Enti Locali

PALERMO

Rif. nota n. 12488 del 6 giugno 2011

**Oggetto:** Enti Locali. Soppressione della figura del direttore generale. Art. 5, comma 2, L.r. n. 7/2011. Quesito.

1 . Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento sottopone allo Scrivente un quesito, sollevato dal Comune di Caltabellotta con nota n. 5850 del 6 maggio 2011, relativo alla decorrenza degli effetti della norma contenuta nell'art. 5, comma 2, della L.r. n. 7/2011.

Tale norma recepisce nell'ordinamento regionale l'art. 2, comma 186, lettera d), della L. n. 191/2009, che prevede la soppressione della figura del direttore generale nei comuni, esclusi quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

MM



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Maria Mattarella, tel 091.707949 - e.mail:maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it

Al riguardo viene rappresentato che la citata disposizione statale è stata successivamente modificata dall'art. 1 del D.L. n. 2/2010, convertito dalla L. n. 42/2010, che ha stabilito che la stessa si applica dalla data di scadenza dei singoli incarichi di direttore generale in essere alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.

Codesto Dipartimento, considerato che l'art. 5, comma 2, della L.r. n. 7/2011 ha recepito la norma statale senza alcun riferimento alle modifiche successivamente intervenute mentre lo stesso art. 5, al comma 1, con riferimento alla soppressione della figura del difensore civico, ha espressamente previsto che sono fatte salve le nomine in essere fino a naturale scadenza – ritiene che la soppressione della figura del direttore generale negli enti locali siciliani dovrebbe operare con effetto immediato.

Sul punto chiede l'avviso dello Scrivente.

2. L'art. 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1 *quater*, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, così prevede: *“Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:*

a) *soppressione della figura del difensore civico comunale ...;*

...

d) *soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti”.*

Il citato art. 1 del D.L. n. 2/2010, convertito dalla L. n. 42/2010, al comma 2, precisa che: *“Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della legge n. 191 del 2009, nel testo modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessa-*



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Avvocato responsabile: Maria Mattarella, tel 091.707949 - e.mail:maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it

MM

to, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Il legislatore regionale ha recepito le norme statali richiamate con l'art. 5 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, rubricato *Norme sul difensore civico e sul direttore generale degli enti locali*, ai sensi del quale :

“1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa negli enti locali la figura del difensore civico, ... , fatte salve le nomine in essere sino a naturale scadenza.

2. Con riferimento all'istituto del direttore generale negli enti locali si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191”.

L'articolo in esame, al comma 1, con riferimento alla soppressione della figura del difensore civico, espressamente ha fatto salve, fino alla scadenza naturale, le nomine in essere.

Lo stesso articolo, al comma 2, con riferimento alla soppressione della figura del direttore generale, non si è espresso, invece, in alcun modo in ordine alle nomine in essere, né ha richiamato quanto previsto al riguardo dal citato art. 1, comma 2, del D.L. n. 2/2010, ingenerando così i dubbi interpretativi sollevati dal Comune di Caltabellotta e fatti propri da codesto Dipartimento.

MM. E tuttavia, il legislatore regionale è tornato a legiferare sulla materia in esame, prevedendo, all'art. 4 della recente legge regionale 20 luglio 2011, n. 16, pubblicata nella G.U.R.S. n. 32 del 29 luglio 2011, un'integrazione al testo dell'art. 5, comma 2, della L.r. n. 7/2011.



Per effetto della disposta modifica il citato art. 5, comma 2, così dispone : “ Con riferimento all'istituto del direttore generale negli enti locali si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 *secondo le modalità di applicazione previste dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42*”.

Ne consegue che anche nei comuni siciliani la norma relativa alla soppressione della figura del direttore generale si applica dalla data di scadenza dei singoli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della citata L. n. 42/2010.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

\* \* \*

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati “FONS”.

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Maria Mattarella

*M. Mattarella*

L'AVVOCATO GENERALE  
Cons. Romeo Palma



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)

Avvocato responsabile: Maria Mattarella, tel 091.707949 - e.mail [maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it](mailto:maria.mattarella@ull.regione.sicilia.it)